



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 3 agosto 2006

Vista la richiesta sottoposta dalla Società U.S. AREZZO,

rilevato che i motivi addotti in ordine alla necessità di mantenimento di un adeguato livello professionale da parte di calciatori sottoposti a provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall'attività sportiva per un lungo periodo di tempo appaiono del tutto fondati e giustificati;

vista la facoltà di deroga attribuita dall'art. 17, comma 9, C.G.S.;

si dispone una deroga al provvedimento disciplinare inflitto al calciatore BRESSAN Walter, al fine di consentire al medesimo la disputa delle sole gare amichevoli.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 AGOSTO 2006

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
dr. Massimo Cellino